

Regione Lombardia
L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

TITOLO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

TITOLO II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

TITOLO II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO II

Individuazione delle tipologie

Art. 4

Istituzione di nuovi comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

a) della fusione di due o più comuni contigui;

b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'*articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 5

Mutamento delle circoscrizioni comunali

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a).incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo ⁽³⁾;
- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;
- d) rettifica dei confini.
-

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6

Mutamento delle denominazioni comunali

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

CAPO III

Disposizioni procedurali ⁽⁴⁾

Art. 7

Iniziativa legislativa ⁽⁵⁾

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto della Regione.
2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.

3. L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7-bis a 7-sexies.

(4) L'intero Capo III è stato sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

(5) Articolo modificato dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19, dalla L.R. 8 luglio 2015, n. 20, dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e dalla L.R. 26 maggio 2017, n. 15 e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-bis

Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati ⁽⁶⁾

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7-quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dello stesso articolo 7-quater.

. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7-quater.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-ter

Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti ⁽⁷⁾

1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell'eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis.

3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle

modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1.

4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7-quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell'eventuale confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-quater

Referendum consultivo comunale ⁽⁸⁾

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7-ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se i consigli comunali interessati deliberano l'effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7-quinquies e fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.

4-bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del comma 1, di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;

b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);

c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-quinquies

Elettorato e validità del referendum consultivo comunale ⁽⁹⁾

1. Il referendum di cui all'articolo 7-quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-sexies

Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale ⁽¹⁰⁾

1. All'esito della procedura di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.
2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all'articolo 7, comma 2 e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7-quater e 7-quinquies e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riporta gli esiti e indica l'eventuale

sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione.

3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7-septies

Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio ⁽¹¹⁾

1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all'articolo 7-sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'articolo 9-ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al comma 1.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 8

Pareri ⁽¹²⁾

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7-sexies. La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.
2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.

(12) Articolo modificato dalla *L.R. 5 agosto 2010, n. 13* e dalla *L.R. 8 luglio 2014, n. 19* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 9

(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all'assunzione dei referendum consultivi comunali ⁽¹³⁾*).*

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7-septies, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all'articolo 9-ter anche con le modalità di cui all'*articolo 26-bis della L.R. 34/1983*, i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.
2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo

9-ter, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

(13) Articolo modificato dalla L.R. 5 agosto 2010, n. 13, dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19 e dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 9-bis

Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali ⁽¹⁴⁾

. Le spese per il confronto preliminare di cui all'articolo 7-bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7-quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull'assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7-quater sono rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7-septies, in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7-sexies, previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui allo stesso articolo 7-sexies, presentata al Presidente della Giunta regionale.

(14) Articolo aggiunto dalla L.R. 8 luglio 2015, n. 20, modificato dalla L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 9-ter

Referendum consultivo regionale ⁽¹⁵⁾

1. L'effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all'articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.
2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7-quinquies, non si fa luogo a referendum.
3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 1 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.
4. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.
5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
6. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.
7. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dall'*articolo 27, comma 3, della L.R. 34/1983*.

8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della *L.R. 34/1983*, comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo III della *legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, della stessa legge.

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

Art. 9-quater

Spese dei referendum consultivi regionali ⁽¹⁶⁾

1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all'articolo 9-ter sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all'articolo 9-quinquies.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

Art. 9-quinquies

Consultazione regionale in forma semplificata ⁽¹⁷⁾

1. Nei casi di cui all'articolo 9-ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell'articolo 9-ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

2. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 1, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori; d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 9-sexies

Disposizioni particolari per l'incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo ⁽¹⁸⁾

1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermini, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B-bis.
 2. In caso di indizione di referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B-bis.
 3. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del comma 2 acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 2.
-

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

Art. 10

Adempimenti per il procedimento legislativo ⁽¹⁹⁾

1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell'assunzione del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 9, delibera sull'approvazione della proposta di legge.

2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all'articolo 9-ter, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7-quater, comma 4, e 9-ter, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell'articolo 7-septies, qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.

5. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della *L.R. 1/1971*, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 3, e al comma 4 del presente articolo.

(19) Articolo sostituito dalla *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, modificato dalla *L.R. 8 luglio 2015, n. 20* e dalla *L.R. 26 maggio 2016, n. 14* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

CAPO IV

Funzioni della regione e regolazione dei rapporti ⁽²⁰⁾

Art. 11

Successione nei rapporti ⁽²¹⁾

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

(20) L'intero Capo IV è stato sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

(21) Articolo così dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

Art. 12

Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali ⁽²²⁾

1. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

(22) Articolo così dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

Art. 13

Coordinamento ⁽²³⁾

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8.

(23) Articolo così dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 6 luglio 2017, n. 17, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

TITOLO III

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 14

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo regola l'esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*.

CAPO I

Istituzione di nuove province

Art. 15

Iniziativa

1. L'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.

2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.

Art. 16

Deliberazioni dei consigli comunali proponenti

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, devono contenere:

- a) l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;
- b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;
- c) l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
- d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.

Art. 17

Atti di adesione all'iniziativa

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l'iniziativa.
2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

Art. 18

Parere della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell'articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO II

Revisione delle circoscrizioni provinciali

Art. 19

Iniziativa

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.
 2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
-

Art. 20

Trasmissione delle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'*articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000*, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.
-

Art. 21

Deliberazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.
 2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
-

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 22

Inammissibilità delle iniziative

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.
2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.

Art. 23

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 24

Abrogazioni

1. Le leggi indicate nell'allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:
 - a) il comma 9 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2* (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

b) la lett. a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8* (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico).

2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all'allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

3. Le leggi indicate nell'allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall'*articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28* (Norme sulle circoscrizioni comunali) all'*articolo 25 della L.R. n. 34/1983*.

Art. 25

Norma finanziaria ⁽²⁴⁾

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9-bis e 9-quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziato alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi. ⁽²⁵⁾

2. [Alle spese per i rimborsi alle province o alle comunità montane per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziato alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.] ⁽²⁶⁾

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera m), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(25) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.

(26) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), L.R. 6 luglio 2017, n. 17*, che ha sostituito l'intero Capo IV. Vedi, anche, l'*art. 2* della stessa legge.